

Art. 1

E' istituita in Napoli una Fondazione denominata "Nunziatella", con sede in Napoli presso l'Associazione Nazionale Ex Allievi Nunziatella attualmente sita nella Scuola Militare Nunziatella, Largo Nunziatella - Napoli. E' fatto obbligo di usare, in qualsivoglia segno distintivo e comunicazione rivolta al pubblico, la locuzione Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale o l'acronimo "O.N.L.U.S."

Modifica e nuova stesura

Art. 1

E' istituita in Napoli una Fondazione denominata "Nunziatella", con sede in Napoli presso l'Associazione Nazionale Ex Allievi Nunziatella attualmente sita nella Scuola Militare Nunziatella, Largo Nunziatella - Napoli. E' fatto obbligo di usare, in qualsivoglia segno distintivo e comunicazione rivolta al pubblico, la locuzione **Ente del Terzo Settore o l'acronimo E.T.S.**

Art. 2

La Fondazione, nel rispetto delle finalità dell'Associazione Nazionale Ex Allievi Nunziatella, in coerenza e coordinamento con le attività della stessa e secondo un regolamento approvato dal C.d.A. della Fondazione sentito il Consiglio Nazionale dell'Associazione, perseguirà finalità di solidarietà sociale con l'attuazione dei seguenti scopi: A) concedere borse di studio, premi, prestiti d'onore ed altre forme di sostegno per lo sviluppo professionale e culturale degli allievi ed ex allievi che si trovino in una delle condizioni previste dall'art. 10 comma 2 lettera a) del D.lgs. 460/1997; B) contribuire all'assistenza degli ex allievi e delle loro famiglie che si trovassero in momenti di particolare difficoltà che si trovino in una delle condizioni previste dall'art. 10 comma 2 lettera a) del D.lgs. 460/1997; C) favorire tutte le iniziative di solidarietà per gli allievi ed ex allievi promosse dall'Associazione e volte a preservare e rafforzare le tradizioni e lo sviluppo della Scuola Militare "Nunziatella" di Napoli; D) sostenere attività e manifestazioni di particolare interesse per gli allievi ed ex allievi così come previste dall'art. 10 D. LEG. VO. 04.12.1997 N° 460 al fine del perseguimento degli scopi di solidarietà speciale nello spirito del citato decreto legislativo.

Modifica e nuova stesura

Art. 2

La Fondazione, **principalmente** nel rispetto delle finalità dell'Associazione Nazionale Ex Allievi Nunziatella, in coerenza e coordinamento con le attività della stessa e secondo un regolamento approvato dal C.d.A. della Fondazione sentito il Consiglio Nazionale dell'Associazione, perseguirà finalità di solidarietà sociale con l'attuazione dei seguenti scopi: A) concedere borse di studio, premi, prestiti d'onore ed altre forme di sostegno per lo sviluppo professionale e culturale, **principalmente ma non esclusivamente**, degli allievi ed ex allievi che **si trovino in una delle condizioni previste dall'art. 10 comma 2 lettera a) del D.lgs. 460/1997;** *(si dovrà valutare se la locuzione rimarrà o sarà sostituita da altre)* B) contribuire **principalmente ma non esclusivamente**, all'assistenza degli ex allievi e delle loro famiglie che si trovassero in momenti di particolare difficoltà che si **trovino in una delle condizioni previste dall'art. 10 comma 2 lettera a) del D.lgs. 460/1997;** *;(si dovrà valutare se la locuzione rimarrà o sarà sostituita da altre)*

C) favorire tutte le iniziative di solidarietà per gli allievi ed ex allievi promosse dall'Associazione e volte a preservare e rafforzare le tradizioni e lo sviluppo della Scuola Militare "Nunziatella" di Napoli; D) sostenere attività e manifestazioni di particolare interesse per gli allievi ed ex allievi così come previste dall'art. 10 D. LEG. VO. 04.12.1997 N° 460 al fine del perseguimento degli scopi di solidarietà speciale nello spirito del citato decreto legislativo.

Art. 4

Il patrimonio della Fondazione è costituito, inizialmente, dal fondo di cui al suo atto costitutivo, del quale il presente statuto è parte integrante. Detto patrimonio è stato integrato da versamenti per £. 71.869.818= tra contanti e titoli di stato e dal lascito da parte della Signorina Enrica Testa di una palazzina in Torino. Tale patrimonio potrà venire aumentato ed alimentato con oblazioni, donazioni, legati, lasciti, erogazioni ed ogni altro provento, ove accettati dalla Fondazione.

Modifica e nuova stesura

Art. 4

Il patrimonio della Fondazione è costituito, inizialmente, dal fondo di cui al suo atto costitutivo, del quale il presente statuto è parte integrante. Detto patrimonio è stato integrato da versamenti per £. 71.869.818= tra contanti e titoli di stato e dal lascito da parte della Signorina Enrica Testa di una palazzina in Torino. Tale patrimonio potrà venire aumentato ed alimentato con oblazioni, donazioni, legati, lasciti, erogazioni ed ogni altro provento, **da chiunque effettuati e** ove accettati dalla Fondazione.

Art. 12

Il Consiglio si riunisce almeno una volta all'anno in seduta ordinaria, e straordinariamente, ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario o ne facciano richiesta due dei suoi membri. La convocazione dovrà essere spedita, anche via fax, almeno otto giorni prima dalla data fissata e contenere l'ordine del giorno degli argomenti da trattare.

Art. 14

Il Collegio dei Revisori dei Conti che dura in carica quattro anni è composto da cinque membri, di cui due supplenti, e tre effettivi, fra i quali ultimi viene eletto il Presidente. I componenti del Collegio vengono eletti con le stesse modalità di quelle previste per il Consiglio di Amministrazione. Fermo restando il controllo esercitato dall'autorità tutoria ai sensi dell'art. 25 c.c. tale organo esercita il controllo interno sulla gestione della Fondazione e sul suo patrimonio.

Art. 12

Il Consiglio si riunisce almeno una volta all'anno in seduta ordinaria, e straordinariamente, ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario o ne facciano richiesta due dei suoi membri. La convocazione dovrà essere spedita, anche via fax **o via mail** almeno otto giorni prima dalla data fissata e contenere l'ordine del giorno degli argomenti da trattare.

L'assenza alla seduta ordinaria per l'approvazione del Bilancio di esercizio ed ad una delle sedute straordinarie, sempre nello stesso anno, comporta, fatta eccezione per i casi di motivato e documentato impedimento la decadenza dalla carica di Consigliere.

Art. 14

Il Collegio dei Revisori dei Conti che dura in carica quattro anni è composto da cinque membri, di cui due supplenti, e tre effettivi, fra i quali ultimi viene eletto il Presidente. I componenti del Collegio vengono eletti con le stesse modalità di quelle previste per il Consiglio di Amministrazione. Fermo restando il controllo esercitato dall'autorità tutoria ai sensi dell'art. 25 c.c. tale organo esercita il controllo interno sulla gestione della Fondazione e sul suo patrimonio.

Modifica e nuova stesura

Art. 14

L'Organo di Controllo che dura in carica quattro anni è composto da cinque membri, di cui due supplenti, e tre effettivi, fra i quali ultimi viene eletto il Presidente. Dei membri effettivi almeno uno deve essere iscritto nel Registro dei Revisori Contabili, tenuto a cura del Ministero di Grazia e Giustizia. I componenti dell'Organo di Controllo vengono eletti con le stesse modalità di quelle previste per il Consiglio di Amministrazione. Fermo restando il controllo esercitato dall'autorità tutoria ai sensi dell'art. 25 c.c. tale organo esercita il controllo interno sulla gestione della Fondazione e sul suo patrimonio ai sensi dell'Art. 2403 Cod. Civ. Se richiesto dalla Legge esso potrà esercitare anche le funzioni previste dall'art. 2403 e segg. del Cod. Civ.

Art. 20

Eventuali modificazioni del presente Statuto saranno approvate dal Consiglio di Amministrazione in sintonia con specifiche, preve indicazioni da parte dell'Assemblea dell'Associazione Nazionale Ex Allievi Nunziatella, salva ratifica da parte dell'autorità tutoria come per legge.

Modifica e nuova stesura

Art. 20

Eventuali modificazioni del presente Statuto saranno approvate dal Consiglio di Amministrazione in sintonia con specifiche, preve indicazioni da parte dell'Assemblea dell'Associazione Nazionale Ex Allievi Nunziatella, salva ratifica da parte dell'autorità tutoria come per legge.

Il Consiglio di Amministrazione ha, in via straordinaria, la facoltà di apportare allo Statuto tutte le modifiche imposte dalla legge o/o dai sovraordinati Organismi di Controllo.

Dell'esercizio di tale facoltà straordinaria dovrà essere data comunicazione al Consiglio Nazionale dell'Associazione Nazionale Ex Allievi Nunziatella.

Art. 21

In caso di scioglimento della Fondazione, per qualsivoglia motivo o causa, il suo patrimonio dovrà essere devoluto, su indicazione del Consiglio di Amministrazione, secondo il disposto dell'art. 10 comma 1 lettera f) del D.lgs. 460/1997, sentito l'Organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190 della L. 23/12/1996 n. 662.

Modifica e nuova stesura

Art. 21

In caso di scioglimento della Fondazione, per qualsivoglia motivo o causa, il suo patrimonio dovrà essere devoluto, su indicazione del Consiglio di Amministrazione, dell'Associazione Nazionale Ex Allievi Nunziatella con sede in Napoli Alla via Generale Parisi 16 80132 Napoli, secondo il disposto dell'art.9 del D.Lgs. 117/2017

Art. 22

Fermo restando quanto stabilito all' Art. 21, in caso di estinzione o scioglimento della Fondazione, per qualsivoglia motivo o causa, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'Art. 45 , comma 1 del D.Lgs 117/2017 e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore secondo le disposizioni statutarie o dell'organo sociale competente o, in mancanza , alla Fondazione Italia Sociale. Il parere è reso entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta che l'ente interessato è tenuto a inoltrare al predetto Ufficio con raccomandata secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82, decorsi i quali il parere si intende reso positivamente. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità del parere sono nulli.

